



COMUNE DI SANSEPOLCRO

Provincia di Arezzo

Ufficio Urbanistica



REGOLAMENTO DI ARREDO E DECORO URBANO

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n° 76 del 07/06/2008 ed aggiornato con Delibera di Consiglio Comunale n° 27 del 09/03/2012

UFFICIO URBANISTICA

Il Tecnico incaricato
Geom. Rossana Cenciarini

Il Dirigente del 2° Settore
Arch. Antonio COLETTI

COMUNE DI SANSEPOLCRO
Ufficio Urbanistica

REGOLAMENTO ARREDO E DECORO URBANO

SOMMARIO

Premessa	2
Art. 1 – Ambito di applicazione	2
Art. 2 – Modalità di occupazione del suolo pubblico	2
CAPO 1° - ARREDI	2
Art. 3 – Arredi a servizio degli esercizi commerciali	2
Art. 4 – Coperture	3
Art. 5 – Tende parasole	3
Art. 6 – Pedane	3
Art. 7 – Contenitori espositivi	3
Art. 8 – Bacheche	4
Art. 9 – Totem pubblicitari e pannelli	4
Art. 10 – Fioriere	4
CAPO 2° FACCIADE DEGLI EDIFICI	4
Art. 11 – Insegne	4
Art. 12 – Targhe professionali e uffici	5
Art. 13 – Apparecchi illuminanti	5
Art. 14 – Apparecchi di condizionamento e riscaldamento	5
Art. 15 – Vani contatore	6
Art. 16 – Citofoni e campanelli	6
Art. 17 – Cassette postali	6
Art. 18 – Antenne – parabole	7
Art. 19 – Vetrine	7
Art. 20 – Porte e portoni	8
Art. 21 – Cantieri	8
Art. 22 – Deturpamento di edifici e beni pubblici e privati	8
Art. 23 – Manutenzione	8
Art. 24 – Funzioni di Polizia Urbana – Sanzioni	9
Art. 25 – Norme transitorie	9
Art. 26 – Abrogazioni e disposizioni	9
Art. 27 – Entrata in vigore	9

PREMESSA

Con la stesura del "Regolamento per l'arredo e decoro urbano" l'amministrazione comunale intende raccogliere e disciplinare in un unico testo normativo le tipologie e gli elementi genericamente definiti di "arredo urbano".

Tali elementi concorrono ad articolare lo spazio urbano, e spesso si connotano come l'espressione più immediata ed appariscente dell'immagine di una città.

Per questo l'esposizione di oggetti a corredo di edifici o spazi pubblici deve concorrere a qualificare e caratterizzare l'ambiente urbano, cercando altresì di evitare situazioni di disordine visivo o interferenza prospettica di edifici monumentali.

Art. 1 – Ambito di applicazione

Il presente regolamento ha valore prescrittivo e costituisce normativa particolareggiata limitatamente alle aree del centro storico interne alle mura e alla fascia compresa tra le mura e i viali (già oggetto della Variante al P.R.G. del Centro Storico e della Variante al P.R.G. della fascia compresa tra le mura e i viali, approvate con D.G.R. n. 1356 del 21.02.1994).

Per gli edifici soggetti a vincolo ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004 devono essere acquisite le relative autorizzazioni secondo le procedure stabilite dalla legge.

Art. 2 – Modalità di occupazione del suolo pubblico

L'occupazione del suolo pubblico, deve essere preventivamente autorizzata con le modalità e i criteri contenuti nel "Regolamento comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione della relativa tassa".

Le attrezzature esterne e gli arredi di pertinenza di esercizi commerciali collocati su suolo pubblico o di uso pubblico, compresi quelli di somministrazione di alimenti e bevande, devono avere carattere di provvisorietà e agevole asportabilità, in quanto la loro installazione è limitata alla durata dell'autorizzazione;

Gli spazi destinati alla somministrazione di alimenti e bevande devono essere utilizzati in conformità alle normative sanitarie in materia;

Le attrezzature non devono costituire pregiudizio per la sicurezza della viabilità meccanizzata o barriera architettonica per quella pedonale, né occultare la segnaletica stradale e/o la toponomastica.

Nel caso di più occupazioni di suolo pubblico interessanti uno stesso fronte di fabbricati, le medesime dovranno essere allineate ed omogenee rispetto al fronte medesimo, e coerenti sia nei materiali che nei colori utilizzati;

Tutti i manufatti ed arredi devono essere realizzati con materiali ed impianti a norma di legge, provvisti delle relative certificazioni, se dovute, e devono essere accessibili ai portatori di handicap;

Gli elementi riscaldatori da posizionare nella stagione invernale dovranno essere omologati e a norma di legge, e posti all'interno dello spazio concesso per l'occupazione, e non dovranno intralciare o causare disturbo alla percorribilità pedonale;

L'illuminazione degli spazi concessi potrà essere eseguita con soluzioni di design semplice. Le varie soluzioni sia per la modellistica che per il colore della luce sono sempre da concordare con l'ufficio competente.

E' VIETATO:

La realizzazione di rivestimenti murali quali cannicci, steccati, teli ecc.

Accatastare arredi, attrezzature e materiale di qualsiasi genere all'esterno dell'esercizio nei periodi di chiusura prolungata.

L'esposizione di merce all'esterno dell'edificio al di fuori degli spazi appositamente autorizzati;

Eseguire manomissioni di qualsiasi tipo del suolo pubblico, fatte salve le opere preventivamente autorizzate dall'ufficio competente.

CAPO 1° - ARREDI

Art. 3 – Arredi a servizio degli esercizi commerciali

I tavoli e le sedie da posizionare esclusivamente all'interno degli spazi autorizzati dovranno avere struttura portante in metallo, in legno, in ghisa e comunque altri materiali potranno essere autorizzati dall'ufficio.

Art. 4 – Coperture

La copertura degli spazi concessi deve essere effettuata con ombrelloni di forma quadrata o rettangolare, tende fisse e gazebo; la struttura portante degli ombrelloni deve essere in legno naturale o ferro, mentre per strutture diverse la struttura portante potrà essere soltanto in ferro, la copertura dovrà essere in tela impermeabilizzata con esclusione di materiale plastico, privo di scritte pubblicitarie, fatto salvo il logo dell'esercizio. La tonalità dei colori dovrà essere approvata dall'Ufficio.

Non è consentito il posizionamento di ombrelloni e gazebo in continuità con tende fisse.

Art. 5 – Tende parasole

Possono essere installate tende parasole di tipo retrattile in corrispondenza di porte e vetrine di locali a destinazione commerciale, solo se conformi alle presenti prescrizioni:

- struttura in ferro verniciato, o alluminio preferibilmente colore piombaggine.
- tipologia ad un solo telo frontale a meccanica richiudibile.
- telo esclusivamente in tessuto impermeabilizzato, con colorazione in tinta unita in armonia con il fronte dell'edificio. La tonalità dei colori dovrà essere approvata dall'Ufficio.
- di regola non è ammesso l'utilizzo di un'unica tenda a riparo di più porte e vetrine, salvo casi particolari da valutare da parte dell'ufficio competente;
- i lembi inferiori ed i meccanismi della tenda devono rispettare la distanza minima di metri 2,20 dal marciapiede o piano strada ed avere un aggetto massimo di metri 1,50, mentre lo sporto laterale rispetto alla cornice della porta o della vetrina non deve superare metri 0,20;
- le scritte e immagini consentite devono essere stampate solo sulla mantovana o appendice inferiore della tenda.

Art. 6 – Pedane

E' consentita l'installazione di pedane in legno colore scuro o metallo tinteggiato in colore grigio piombaggine, nonché il posizionamento di fioriere a delimitazione dello spazio concesso, in base alle esigenze del luogo e alle normative sanitarie.

Non sono ammesse pedane con profondità inferiore a metri 1,50 e non è consentito l'ancoraggio a terra delle strutture, in modo da non danneggiare la pavimentazione e a garanzia della totale amovibilità.

Le pedane non devono interferire con gli elementi dell'arredo urbano esistenti, né impedire il regolare deflusso delle acque meteoriche e l'accesso ad eventuali caditoie e chiusini.

La quota di imposta del piano di calpestio della pedana non può superare la quota di +15 cm dalla quota stradale;

Art. 7 – Contenitori espositivi

Gli espositori esterni dovranno essere realizzati in maniera da eliminare esposizioni caotiche e non ordinate.

Gli espositori di giornali, guide, cartoline, souvenir e simili devono essere collocati preferibilmente all'interno del vano d'ingresso o vetrina, con esclusione di uso e di impegno di portali in pietra e di elementi architettonici e di decoro della facciata.

Qualora non risulti possibile collocare tali elementi all'interno di vetrine o ingressi, può essere consentita l'apposizione su suolo pubblico (compreso paretii) di elementi mobili tipo vetrinette, o espositori per un massimo di tre elementi ad attività commerciale.

L'inosservanza di tale adempimento comporterà il calcolo ed il pagamento della tassa inherente l'occupazione del suolo pubblico.

Gli espositori di locandine da posizionare su suolo pubblico devono avere forma semplice, realizzati in ferro grigio piombaggine, con una misura massima di cm 130x70.

E' consentita l'esposizione al pubblico di menù su apposito cavalletto o struttura idonea sempre nell'ambito dell'occupazione del suolo pubblico, oppure apposita bacheca in ferro o legno apposta a lato dell'ingresso con dimensione massima di cm 40x 30.

Tutti gli elementi tipo sedie e tavoli devono essere rimossi al momento della chiusura dell'esercizio commerciale, o resi inutilizzabili durante l'orario di chiusura tramite l'ancoraggio tra di essi con apposite catene.

Non è ammessa l'apposizione dei suddetti elementi su edifici oggetto di vincolo storico-artistico ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004 parte seconda.

Art. 8 – Bacheche

Nel centro storico non è consentita l'installazione a parete di bacheche ad uso commerciale.

L'affissione di avvisi o comunicati ad uso di associazioni, partiti politici, è consentita esclusivamente nel sito appositamente individuato e messo a disposizione dall'Amministrazione Comunale.

Art. 9 – Totem pubblicitari e pannelli

E' vietata la posa di totem pubblicitari, fatto salvo la comunicazione istituzionale o patrocinata dall'amministrazione Comunale.

Art. 10 – Fioriere

L'impiego di fioriere e vasi ornamentali è consentito su tutto il territorio comunale, sia quale delimitazione parziale degli spazi concessi, sia come elementi di arredo.

In linea generale il materiale e la tipologia delle fioriere devono essere abbinati con le altre componenti dell'arredo urbano di cui fanno parte e con l'ambiente circostante.

Nel centro storico le fioriere ed i vasi possono essere realizzati esclusivamente in cotto, materiale finto cotto, ferro, o ghisa.

Le fioriere poste a delimitazione dello spazio concesso devono essere uguali tra di loro.

Le essenze arbustive da porre a dimora devono essere preferibilmente del tipo sempreverde ed autoctono. Non è ammesso l'impiego di piante provviste di spine nel fusto o nelle foglie e di piante velenose.

Le fioriere ed i vasi devono essere mantenuti in buone condizioni e le piante devono essere resistenti agli agenti esterni e mantenute in buono stato.

CAPO 2° FACCIADE DEGLI EDIFICI

Art. 11 – Insegne

Le insegne devono avere sagoma regolare ed essere collocate in modo da non ostacolare la visibilità di segnali stradali e segnaletica preesistente, né creare pericolo per la circolazione;

Le insegne non devono alterare la percezione degli spazi urbani e degli elementi architettonici e di decoro degli edifici, e non possono essere installate in modo da coprire gli elementi decorativi degli edifici, quali fregi e riquadri di porte, finestre e balconi, cornici marcapiano o marca davanzale, lesenature, cantonate in bozze, né interessare arcate di portici, sottoportici e relative strutture architettoniche.

Il sistema di illuminazione può essere realizzato a luce diretta, indiretta e riflessa, e comunque in conformità con la normativa vigente;

Sono ammesse insegne con illuminazione indiretta mediante faretti e insegne con caratteri retro illuminati;

Particolare cautela deve essere adottata nell'uso dei colori al fine di non generare confusione con la segnaletica luminosa specialmente in corrispondenza ed in prossimità delle intersezioni. Si privilegia di fatto come unico colore possibile la luce bianca con tonalità calde.

Le insegne commerciali devono essere contenute all'interno della sagoma delle aperture del piano terreno, da conservare nella forma e dimensione attuali; non è ammessa l'installazione a muro;

Le insegne di esercizio devono essere installate esclusivamente in corrispondenza della sede dell'attività o delle pertinenze accessorie della stessa.

L'installazione di insegne è consentita unicamente alle attività situate in corrispondenza del piano terreno; le attività svolte ai piani superiori non potranno utilizzare insegne sulla facciata ma potranno usufruire di targhe a lato dell'ingresso e vetrofanie o insegne interne ai vetri delle finestre.

Tutti gli elementi che compongono l'insegna devono essere realizzati con materiali aventi caratteristiche di consistenza, durevolezza, sicurezza e resistenza agli agenti atmosferici; eventuali strutture di sostegno devono essere opportunamente dimensionate e saldamente realizzate ed ancorate, sia globalmente che nei singoli elementi.

E' consentita l'applicazione di vetrofanie sulla superficie trasparente delle vetrine e di eventuali sopraluce, esclusivamente per logo del negozio, orari di apertura e metodi di pagamento;

E' vietata l'installazione di insegne semoventi o basculanti.

Non sono ammesse insegne a bandiera e insegne applicate al di sopra del marcapiano tra piano terra e piano primo, fatte salve le insegne regolamentari per farmacie, telefoni, tabacchi, pronto intervento.

Non sono ammesse insegne traslucide con illuminazione diretta interna, fatta salva la tipologia con superficie opaca ed illuminazione limitata ai singoli caratteri;

Sono vietate iscrizioni dipinte sul muro e l'apposizione di calcomanie, adesivi, volantini pubblicitari, anche se esenti da imposta, su strutture private, pubbliche o di uso pubblico del centro storico.

Al fine di garantire una corretta attuazione delle norme vigenti si fa richiesta di un progetto da allegare alla domanda presso l'ufficio competente.

Art. 12 – Targhe professionali e uffici

L'applicazione di targhe indicanti arti, mestieri, professioni, associazioni, attività commerciali non è soggetta ad autorizzazione edilizia se conforme ai seguenti criteri prescrittivi:

le targhe devono trovare una loro collocazione coerente con le caratteristiche della facciata senza nascondere o danneggiare gli elementi architettonici dell'edificio; in presenza di rivestimento a conci di marmo o in intonaco con finitura a "bugnato", la targa dovrà essere posizionata in genere negli sguanci a lato del portone d'ingresso;

i locali in cui si svolge l'attività dovranno avere destinazione d'uso conforme;

le dimensioni delle targhe devono rispettare i seguenti formati unificati:

A3 = 29,7x42 cm (consentita solo per associazioni e attività commerciali)

A4 = 21x29,7 cm

A5 = 14,8x21 cm

I materiali ammessi sono ottone, rame, vetro o plexiglass trasparente, pietra; in caso di pluralità di targhe, vi dovrà essere conformità di dimensioni e materiali. L'aggetto della targa dalla parete non deve superare i cm 2,5.

Per motivi di carattere estetico, architettonico o tecnico è ammessa la possibilità di chiedere specifica autorizzazione edilizia per interventi non conformi ai suddetti criteri, proponendo soluzioni alternative appropriate.

Art. 13 – Apparecchi illuminanti

Tutti gli impianti di illuminazione esterna pubblica e privata devono essere eseguiti in fase di progettazione, appalto o installazione, secondo criteri antinquinamento luminoso e a ridotto consumo energetico, di cui alla legge regionale n° 39 del 24.02.2005 e successive modifiche ed integrazioni.

E' fatto divieto, in tutto il territorio comunale, di utilizzare, anche solo per meri fini pubblicitari o di richiamo, fasci di luce roteanti o fissi di qualsiasi tipo rivolti verso l'alto.

La realizzazione di nuovi impianti di illuminazione esterna, sia pubblica che privata, anche a scopo pubblicitario, o la modifica di quelli esistenti, è sottoposta al regime autorizzativo da parte del competente Dirigente. I progetti di illuminazione esterna facenti parte di uno specifico progetto edilizio ne seguono l'iter autorizzativo.

E' concessa deroga per le sorgenti di luce internalizzate e quindi non inquinanti, per quelle di uso temporaneo che vengano spente entro le ore venti nel periodo di ora solare e entro le ore ventuno nel periodo di ora legale, ed anche per quelle temporanee installate nel periodo natalizio.

Al fine di garantire una corretta attuazione delle norme vigenti si fa richiesta di un progetto da allegare alla domanda presso l'ufficio competente.

Art. 14 – Apparecchi di condizionamento e riscaldamento

Non è ammessa l'installazione di apparecchi di condizionamento di nessun genere sulle facciate dell'edificio prospicienti strade pubbliche.

Non è ammessa l'installazione di scarichi di impianti di riscaldamento sulle facciate, i quali dovranno essere portati alla copertura.

Quando non sia possibile adottare soluzioni alternative, è ammessa l'installazione in facciata di tubazioni in rame al fine di convogliare gli scarichi in copertura, a condizione che la soluzione proposta si integri in maniera armonica nella facciata stessa e previa acquisizione di parere da parte della Commissione del Paesaggio; le installazioni di tubazioni in facciata non potranno comunque essere effettuate né sulle facciate principali degli edifici, né prospicienti le strade principali.

Art. 15 – Vani contatore

Dove possibile i contatori devono essere collocati internamente all'edificio o comunque in posizioni diverse dalle facciate prospicienti la pubblica via. In alternativa le stesse dovranno trovare collocazione all'interno della vetrina e dovranno essere opportunamente mascherate dall'infisso presente.

La collocazione del contatore in una apposita nicchia ricavata nella parete esterna, deve avere dimensioni strettamente necessarie allo scopo ed opportunamente occultate da uno sportello a filo della facciata.

Lo sportello dovrà essere di materiale, colore e forma tali da riprendere colori, caratteri e le linee del tratto di facciata nel quale è posizionato, armonizzandosi con la medesima e comportandone la minor alterazione possibile; inoltre, la verniciatura e finitura superficiale degli sportelli deve essere tale da garantire adeguata durabilità nel tempo. In caso di più contatori da collocare in facciata, le nicchie e gli sportelli devono essere ordinatamente allineati.

Art. 16 – Citofoni e campanelli

L'apposizione di campanelli, citofoni e videocitofoni deve avvenire, in genere, negli sguanci a lato del portone d'ingresso.

Ove ciò non fosse possibile, essi potranno essere collocati in facciata, immediatamente a lato del portone d'ingresso, in posizione tale da non alterare e coprire elementi architettonici o decorativi, oppure direttamente sullo stesso portone purché la valenza storico-artistica del serramento lo consenta.

Non è mai ammessa la collocazione di campanelli, citofoni e videocitofoni su stipiti in materiale lapideo o comunque su elementi architettonici di rilievo.

La pulsantiera deve essere unica, quindi, in essa devono essere riuniti ed ordinati tutti i campanelli delle varie unità che hanno accesso dal portone interessato.

Pulsantiere, citofoni e videocitofoni non devono essere collocati a rilievo e, per quanto compatibile con le loro funzioni, dovranno tendere ad adeguarsi al piano della muratura su cui sono installati.

Sono consentite coperture lievemente aggettanti, per un massimo di cm. 5 a protezione degli apparecchi installati in facciata e non altrimenti protetti.

Le apparecchiature in questione dovranno essere realizzate con materiali consoni alla tradizione ed all'immagine della città storica quali l'ottone, il bronzo, ferro verniciato piombaggine, la pietra locale. Pertanto, sono in ogni caso esclusi apparecchi con finitura superficiale in alluminio od in materiale plastico.

Art. 17 – Cassette postali

Le cassette postali possibilmente devono trovare opportuna collocazione all'interno degli edifici. E' pertanto da evitare l'installazione all'esterno, sia a rilievo sulla facciata che su recinzioni e cancelli; all'uopo è ammessa la formazione di buche per lettere, con retrostante cassetta interna, sui portoni di ingresso che non presentino autonomo interesse storico-artistico.

Quando non sia possibile adottare la soluzione di cui al comma precedente può, in via del tutto eccezionale, essere ammessa la formazione di buche per lettere direttamente in facciata, a fianco del portone e nella stessa posizione adottata per la campanelliera. In tali casi sull'esterno dell'edificio dovranno essere visibili le sole buche, ordinatamente posizionate, sia tra loro che rispetto alla campanelliera, e contornate da una cornice adeguata alla facciata su cui si inseriscono. Le relative cassette postali dovranno essere apribili esclusivamente dall'interno dell'edificio.

Può, infine, essere ammessa l'installazione di apparecchiature che raggruppino varie funzioni quali il citofono, il videocitofono, i campanelli e la cassetta delle lettere, purché siano realizzati in nicchia nelle stesse posizioni e con gli stessi criteri già disposti per i singoli componenti.

Art. 18 – Antenne – parabole

Le antenne televisive, siano esse terrestri o satellitari o paraboliche, devono essere centralizzate e collocate esclusivamente sulla copertura degli edifici ed in particolare, quando possibile, sulle falde interne non prospicienti la via pubblica. Non sono ammesse installazioni singole su facciate, balconi o finestre.

Il diametro massimo della parabola deve essere di 150 cm, mentre il supporto di appoggio non deve superare i 50 cm.

Le antenne non devono sporgere oltre il punto più alto del tetto per più di 100 cm.

Inoltre le antenne paraboliche devono presentare una colorazione armonica con il manto di copertura, e del contesto dell'ambiente in cui sono installate.

Sono vietati i collegamenti tra gli apparecchi riceventi e le antenne mediante cavi volanti; i cavi devono essere canalizzati, incassati non a vista nelle pareti interne o esterne delle costruzioni e la dimensione delle canalizzazioni deve essere tale da consentire eventuali futuri potenziamenti dell'impianto.

L'Autorità Comunale ha facoltà di richiedere, in ogni momento, per motivi di sicurezza pubblica, miglioramento della qualità ambientale o di tutela dell'arredo urbano, l'installazione di impianti centralizzati di antenne radio-televisive – parabole e l'eliminazione delle antenne individuali, senza contrastare il diritto all'informazione.

Tutte le antenne paraboliche installate sui balconi devono essere rimosse, pena sanzioni pecuniarie nei confronti degli utenti che continuano a mantenere l'antenna parabolica sul balcone.

Art. 19 – Vetrine

Le vetrine devono essere studiate in funzione dei prospetti degli edifici in cui si inseriscono. L'installazione è preceduta dal rilascio di apposito atto autorizzativo edilizio.

Per la realizzazione di nuove vetrine saranno preferite soluzioni a disegno semplice e lineare.

Le vetrine e i serramenti esterni non dovranno sporgere dal profilo dell'edificio o della proprietà occupando suolo pubblico.

Per tutti gli edifici sottoposti a tutela culturale o ambientale gli interventi su vetrine, portoni, serramenti e infissi esterni in generale dovranno tendere alla conservazione o, in subordine, alla sostituzione con materiali (legno o ferro) e colori (legno colorato o trattato a vernice, metallo color canna di fucile/antracite/grigio chiaro) legati alla tradizione locale, escludendo l'uso di infissi in plastica; tutti gli infissi dovranno risultare in allineamento con la facciata.

Nei singoli edifici le vetrine, i portoni e gli infissi esterni dovranno essere uniformati all'aspetto, nei materiali costruttivi, nelle chiusure di protezione esterne. Pertanto, ove si intervenga su una singola vetrina, portoncino d'ingresso, portone o infisso esterno in presenza di serramenti unitari, dovranno essere riproposti i medesimi materiali, forma e colori.

Nel caso di esecuzione di vetrina all'interno di un fondo dove vi sia presenza di un portone di legno di fattura tradizionale, la vetrina stessa dovrà essere posizionata in modo da garantire il mantenimento del portone stesso.

Nel caso di eliminazione di portone in legno, oltre alle violazioni in materia ambientale, e le sanzioni di cui al presente regolamento dovrà essere ripristinato quanto asportato.

L'installazione di chiusure esterne e di sicurezza tipo serrande metalliche avvolgibili sono vietate. In alternativa possono essere realizzate vetrine con solo cristallo di sicurezza, o cancelletti estensibili in ferro battuto.

Tuttavia la presenza di serrande metalliche verniciate per la chiusura di negozi e/o laboratori artigiani può essere tollerata se gli elementi stessi sono regolarmente autorizzati e mantenuti con decoro, mentre rimane non consentita l'installazione ex-novo e nel caso di completo rifacimento della vetrina o del negozio questi elementi devono essere eliminati.

Per motivi di carattere estetico, architettonico o tecnico è ammessa la possibilità di chiedere specifica autorizzazione edilizia per interventi non conformi ai suddetti criteri, proponendo soluzioni alternative appropriate.

L'esecuzione di tali opere avviene sotto la personale responsabilità del proprietario o di chi ha il possesso del bene, nel rispetto dei presenti criteri. È fatta salva la facoltà dell'Amministrazione Comunale di svolgere accertamenti sulla regolarità delle opere eseguite, di ordinare la

sospensione dei lavori e di adottare eventuali provvedimenti sanzionatori nel caso che le opere siano eseguite in difformità ai seguenti criteri.

È di norma vietata la collocazione di faretti per tutti gli edifici sottoposti a tutela culturale o ambientale gli interventi l'eventuale collocazione di detti faretti a corredo della vetrina che deve essere attuata nel rispetto degli elementi caratterizzanti l'intera facciata.

I materiali ammessi per la realizzazione delle vetrine sono: acciaio ossidato, invecchiato o patinato, ferro, legno tinteggiato, vetro. Nella realizzazione di infissi per vetrine è vietato l'uso dei profilati di alluminio anodizzato ed elettrocolorato, semplice o di colore grigio argento, oro e di plastica.

Art. 20 – Porte e portoni

Obiettivo principale rimane la massima salvaguardia di porte e portoni in legno di fattura tradizionale ed essi costituiscono elementi essenziali per l'immagine degli edifici e complessivamente del Centro Storico e pertanto ne è vietata la rimozione.

Gli interventi su porte, portoni devono attentamente e cautamente essere valutati.

Nel caso che essi siano ben conservati, è consentita la sola manutenzione. Se invece l'infisso in legno risulta molto degradato esso dovrà essere sottoposto a restauro conservativo.

La colorazione di porte e portoni, sempre restando immutato il concetto del recupero e mantenimento del colore originale, può essere diverso da quello degli altri infissi esterni di finestre e porte finestre ai piani superiori.

Nel Centro Storico, per quanto riguarda palazzi ed edifici aventi peculiari caratteristiche legate alla tradizione, ecc., non potranno essere sostituiti o eliminati i portoni di chiusura degli ingressi (abitazioni o fondi) con altri aventi diverso materiale.

Per il Centro Storico di Sansepolcro e le zone di valore ambientale è vietata l'asportazione di stemmi, roste, grate, mostre, stipiti in pietra o marmo, scalini in pietra, marmo e decorazioni esterne, porte, portoni, vetrine di fattura tradizionale.

E' vietato:

realizzare soglie dei portoni con i seguenti materiali: cotto, acciaio, plastica, graniti e marmi colorati.

prolungare il pavimento interno all'esterno dell'esercizio, qualora sia realizzato con materiali non tradizionali.

esporre fuori dalla vetrina merce o materiale pubblicitario anche se posto in area di proprietà privata, salvo particolari situazioni in cui si espongono i prodotti tipici su cui l'Ufficio competente dovrà esprimere il proprio parere.

Art. 21 – Cantieri

Nel centro storico è vietata ogni forma pubblicitaria nei cantieri e sulle recinzioni, è prevista solo l'installazione di cartello indicante gli estremi del titolo abilitativo. Eventuali soluzioni di particolare pregio saranno valutate dall'amministrazione.

Art. 22 – Deturpamento di edifici e beni pubblici e privati

E' proibito danneggiare, deturpare, imbrattare con scritte, affissioni, disegni ecc. gli edifici pubblici e privati, monumenti in genere, le panchine e qualsiasi altro manufatto o oggetto di arredo urbano.

Nei giardini pubblici è altresì fatto divieto di camminare sugli spazi erbosi, quando non espressamente consentito, danneggiare o smuovere giochi, sedili, panchine, guastare o rimuovere gli avvisi scritti, danneggiare in qualsiasi modo pavimenti, arbusti, siepi, alberi, cogliere fiori, introdurre e far defecare cani.

Al soggetto attore delle violazioni del presente articolo e inflitta una sanzione amministrativa e la rimessa in pristino dei luoghi, che dovrà avvenire a regola d'arte in considerazione della qualità delle superfici e o degli oggetti danneggiati.

Art. 23 – Manutenzione

Il Concessionario è obbligato alla manutenzione degli elementi di arredo che espone e alla loro pronta sostituzione in caso di deterioramento.

Il Concessionario è tenuto altresì alla pulizia dello spazio concesso per la durata della concessione stessa.

Art. 24 – Funzioni di Polizia Urbana – Sanzioni

Il compito di far osservare le norme e le disposizioni contenute nel presente Regolamento è affidato agli appartenenti del Corpo di Polizia Municipale e ai dipendenti dell'Amministrazione Comunale operanti nelle varie articolazioni della struttura comunale appositamente delegati dal Sindaco.

I soggetti sopra citati nell'esercizio delle loro funzioni, potranno accedere nei locali pubblici, privati accessibili al pubblico e dovunque si svolga attività sottoposta alla vigilanza comunale.

Salvo che il fatto sia previsto dalla legge come reato o costituisca più grave illecito amministrativo, per le violazioni alle disposizioni del presente regolamento si applicano le sanzioni amministrative di cui alla tabella allegata al presente regolamento, con i principi e le procedure della legge 689/1981.

Fatta salva l'applicazione delle sanzioni di cui ai commi seguenti il trasgressore è in ogni caso tenuto al ripristino dello stato dei luoghi. In osservanza di quanto disposto dall'art. 20 della legge 689/81, le sanzioni accessorie sono normalmente applicate con l'ordinanza ingiunzione che dispone il pagamento della sanzione pecuniaria. L'ingiunzione relativa al pagamento della sanzione contiene anche l'ordine al trasgressore di procedere al ripristino dello stato dei luoghi entro un congruo periodo di tempo, trascorso il quale si procederà a cura dell'Amministrazione Comunale ed a spese del responsabile della violazione.

VIOLAZIONE	SANZIONE MINIMA	SANZIONE MASSIMA
Installazione di attrezzi ed arredi su aree pubbliche o di uso pubblico in assenza della prescritta autorizzazione.	€ 200,00	€ 1500,00
Installazione di attrezzi ed arredi in difformità dalla autorizzazione e dalle norme applicabili.	€ 25,00	€ 500,00
Mancata manutenzione e pulizia.	€ 25,00	€ 500,00

Qualora sussista reiterazione dell'illecito (accertata secondo i criteri indicati nell'art. 8 bis legge 689/81) si applica un importo pari al pagamento in misura ridotta maggiorato del 50%; in caso di ulteriore reiterazione dell'illecito, si applica il massimo edittale.

Sono comunque fatte salve le sanzioni di cui all'art. 32 del "Regolamento Comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione della relativa tassa".

Art. 25 – Norme transitorie

L'Amministrazione Comunale ha facoltà di richiedere in qualsiasi momento l'adeguamento alle norme del presente regolamento.

Tutti gli elementi di arredo, insegne, bacheche, corpi illuminanti ecc. abusivamente installati su suolo pubblico e/o sulle facciate degli edifici devono essere rimossi a cura del proprietario entro quindici giorni dal ricevimento di apposita ordinanza emessa dall'Amministrazione Comunale; in caso di inadempienza la rimozione sarà effettuata in maniera coatta dall'Amministrazione Comunale addebitando le spese relative e la rifusione di eventuali danni all'interessato.

Art. 26 – Abrogazioni e disposizioni

Sono abrogate le sole norme di regolamento edilizio comunale in vigore in contrasto con il presente regolamento.

Art. 27 – Entrata in vigore

Le disposizioni contenute nel presente regolamento assumono efficacia ed entrano in vigore dalla data di pubblicazione come disposto dallo Statuto Comunale.